

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE IN DIVISA PER RESIDENTI - Clienti consumatori, al dettaglio e non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COSA SONO I SERVIZI ACCESSORI

Il presente foglio informativo riporta le condizioni economiche relative ai servizi regolamentati dalle "Norme che regolano i Servizi di Pagamento", dalle "Norme generali del rapporto di conto", dalle "Norme che regolano il conto corrente bancario", dalle "Norme che regolano il servizio di incasso e di accettazione degli effetti, documenti ed assegni" e dalle "Norme che regolano gli affidamenti in conto corrente".

I principali Servizi Accessori disponibili per il "Conto Corrente in divisa per Residenti" sono:

- Operatività estero in euro e in divisa.

Principali rischi:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

relativamente ai bonifici:

- mancata esecuzione dell'ordine di pagamento per assenza di fondi sul conto dell'ordinante;
- disguidi nell'inoltro dell'ordine, qualora l'ordinante ometta di indicare alcuni dati o fornisca coordinate errate o non valide;

relativamente agli assegni:

- mancato pagamento dell'assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancata autorizzazione ad emettere assegni del traente (assegni bancari); irregolarità dell'assegno; contraffazione totale o parziale dell'assegno.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERAZIONI ESTERO IN EURO E IN DIVISA

Le condizioni sono esposte e vengono rendicontate in euro.

Per le commissioni e spese su singole operazioni addebitate su conto in divisa estera è applicato il cambio "in durante" quotato dalla Banca al momento dell'esecuzione dell'operazione. Qualora al momento dell'esecuzione la quotazione non fosse disponibile, sarà applicato il cambio "in durante" alla successiva riapertura delle quotazioni.

COMMISSIONI DI INTERVENTO

La commissione di intervento è applicata per l'esecuzione di tutte le operazioni "estero" ad eccezione dei bonifici di cui al Regolamento CE 924/2009.

In particolare è applicata a: liquidazione di bonifici (incassi) non soggetti a Regolamento CE 924/2009, esecuzione di bonifici (trasferimento fondi) non soggetti a Regolamento CE 924/2009, addebito di assegni di c/c circolati all'estero e pervenuti direttamente dall'estero, negoziazione sbf di assegni e travelers cheques, incassi elettronici, negoziazione in cambi a pronti, liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di dopo incasso estero di documenti, effetti, assegni e banconote, liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di regolamento di crediti documentari, garanzie internazionali e lettere di credito stand-by, operazioni di sconto pro-solvendo di portafoglio commerciale estero.

Operazioni varie con negoziazione

▪	‰
▪	€

Operazioni varie senza negoziazione

▪	‰
▪	€
▪	‰
▪	€

BONIFICI ESTERO IN ENTRATA

Spese

▪	€
▪	€
▪	€

Valute accredito

-
-
-
-
-
-

BONIFICI ESTERO IN USCITA

Per le spese relative a bonifici sull'Estero soggetti a Regolamento CE 924/2009 valgono le condizioni esposte nella sezione "BONIFICI " delle condizioni di conto corrente.

Spese bonifici cartacei (opzione SHA) ¹

▪	€
▪	€
▪	€
▪	€

Spese bonifici pay-ord (opzione SHA) ²

▪	€
▪	€
▪	€

Penali assenza Iban-Bic

▪	€
▪	€

¹ Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

² Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

Valute

-
-

NEGOZIAZIONE DI DIVISA**Spese**

-

€

Valute addebito

-
-

Valute accreditato

-
-

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto di conto corrente**

1. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta, dal contratto di conto corrente, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della Banca sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "cliente al dettaglio", e di "consumatore" un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la Banca nei confronti del cliente "consumatore" o del "cliente al dettaglio" di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente.

2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente.

3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo.

4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente

15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconsegna da parte del titolare di tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto di conto corrente che siano ancora in suo possesso. Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto di conto corrente non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per lettera raccomandata A/R indirizzata a:

- per via telematica, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet;
- per posta elettronica certificata all’indirizzo

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta, potrà:

- rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell’art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l’Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it . Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire uno dei detti procedimenti, o ad attivare un altro organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In relazione a questo prodotto/servizio il Cliente e la banca concorderanno di sottoporre le controversie che dovessero sorgere all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR.

Tuttavia, il Cliente che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del consumo”), rivesta la qualità di “consumatore” sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore; pertanto, ove tale condizione non sia verificata, il Cliente che rivesta la qualità di “consumatore” potrà presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario o all’Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto.

LEGENDA	
BIC (Bank Identifier Code)	Codice d’identificazione delle istituzioni finanziarie, a livello internazionale, avente lo scopo di agevolare l’elaborazione automatizzata dei messaggi inviati in via telematica in ambienti finanziari.

<p>Bonifico - Sepa Credit Transfer</p>	<p>Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi sulla base dello schema definito dal Rulebook pubblicato dall'European Payment Council (EPC).</p> <p>Il SEPA Credit Transfer è un bonifico non urgente effettuato in Euro, senza indicazioni di valuta fissa per il beneficiario e senza limiti di importo, su iniziativa di un ordinante verso un beneficiario presso una banca situata in uno degli stati facenti parte dell'area SEPA - Single Euro Payment Area. L'ordinante di un SEPA Credit Transfer deve mettere a disposizione della banca esecutrice il codice IBAN del beneficiario, nonché il relativo codice BIC se la banca del beneficiario è fuori Italia. La stessa banca dell'ordinante si intende automaticamente autorizzata a comunicare al Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario anche le coordinate bancarie dell'ordinante o qualsiasi dettaglio atto ad identificarlo.</p> <p>Le spese per il SEPA Credit Transfer sono divise tra il soggetto ordinante e il soggetto beneficiario, vale a dire ordinante e beneficiario pagano ciascuno le spese delle rispettive banche esecutrici (opzione SHA).</p> <p>I bonifici Sepa Credit Transfer possono essere scambiati tra i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Possono inoltre essere scambiati tra i seguenti altri Territori/Dipartimenti: Isole Aaland (Finlandia), Guadalupa (Francia), Guiana francese (Francia), Martinica (Francia), Mayotte (Francia), Reunion (Francia), Saint Pierre e Miquelon (Francia), Azzorre (Portogallo), Madeira (Portogallo), Gibilterra (Regno Unito), Ceuta (Spagna), Isole Canarie (Spagna), Melilla (Spagna).</p>
<p>Bonifico estero</p>	<p>Disposizione di un ordine di pagamento in cui almeno una delle parti è non residente o il cui importo è espresso in divisa estera.</p>
<p>Bonifico PSD</p>	<p>Bonifici soggetti alla Direttiva 2007/64/EC espressi in una delle divise dei paesi in ambito e scambiati tra detti paesi. I paesi in ambito PSD sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. La normativa è inoltre applicabile ai seguenti Territori/Dipartimenti: Isole Aaland (Finlandia), Guadalupa, Guiana francese, Martinica, Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Reunion, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Saint Barthelemy, Saint Martin francese (Francia), Azzorre, Madeira (Portogallo), Gibilterra (Regno Unito), Ceuta, Isole Canarie, Melilla (Spagna).</p>
<p>Bonifico soggetto a Regolamento CE 924/2009</p>	<p>Il Regolamento si applica a pagamenti espressi in Euro o Sek, senza limite di importo, completi di codice IBAN e BIC del beneficiario, con opzione di spesa SHA, scambiati tra i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. E' inoltre applicabile ai seguenti altri Territori/Dipartimenti: Isole Aaland (Finlandia), Guadalupa, Guiana francese, Martinica, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin francese (Francia), Azzorre, Madeira (Portogallo), Gibilterra (Regno Unito), Ceuta, Isole Canarie, Melilla (Spagna).</p>

Cliente al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente non consumatore	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
IBAN	Acronimo del termine International Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente.
Non residenti	Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
Rischio di tasso e cambio	Rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l'euro in dipendenza dell'andamento della quotazione sul mercato internazionale dei cambi.
Spese SHA / OUR / BEN	Sui bonifici internazionali il cliente ordinante ha la facoltà di indicare l'opzione di addebito delle spese relative all'operazione: - con il codice SHA, la banca dell'ordinante e quella del beneficiario addebitano al rispettivo cliente le spese di propria competenza; - con il codice OUR, le spese della banca dell'ordinante e quelle della banca del beneficiario sono a carico dell'ordinante; - con il codice BEN, le spese della banca del beneficiario e quelle della banca dell'ordinante sono a carico del beneficiario.
SWIFT	Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie.
Valuta Forex	Valuta internazionale di regolamento corrispondente a 2 giorni lavorativi internazionali.
Valuta sui prelievi	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valuta sui versamenti	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.